

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' – ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SGO/DEL/2025/00128

OGGETTO: Misure provvisorie e urgenti per far fronte alla carenza di personale

infermieristico nelle RSA per soggetti non autosufficienti di cui R.R. n. 4/2019.

Allegati:

Allegato A "PARERE TECNICO"

Allegato B: MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE "DELIBERA REGIONALE N. ____/2025 - MODULO DI COMUNICAZIONE DI APPLICAZIONE DELLA MISURA TEMPORANEA DI RIDUZIONE DELLO STANDARD INFERMIERISTICO NELLE RSA R.R. N. 4 DEL 2019".

Con il presente provvedimento si introducono misure urgenti e straordinarie per far fronte alla carenza di personale infermieristico nelle Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'offerta concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta l'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

- 1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
- di approvare, in via provvisoria e straordinaria, dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2025, la deroga per le RSA per anziani non autosufficienti (ex R.R. n. 4/2019), autorizzate all'esercizio o autorizzate all'esercizio e accreditate, di sostituire la figura dell'infermiere con la figura dell'OSS entro il limite del 50% dello standard minimo di personale infermieristico previsto dalla normativa regionale vigente (R.R. n. 4/2019);
- di approvare l'Allegato B parte integrante del presente provvedimento ad oggetto: MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE "DELIBERA REGIONALE N. ____/2025 - MODULO DI COMUNICAZIONE DI APPLICAZIONE DELLA MISURA TEMPORANEA DI RIDUZIONE DELLO STANDARD INFERMIERISTICO NELLE RSA R.R. N. 4 DEL 2019";
- 4. di confermare le tariffe di cui alla D.G.R. n. 1512/2020 per le strutture che intendano avvalersi della misura transitoria di cui al punto 2);
- 5. di approvare le procedure applicative della misura temporanea di riduzione dello standard infermieristico nelle RSA disciplinate dal documento istruttorio;
- 6. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali, ai Direttori di Area Sociosanitaria, ai Direttori dei Distretti Sociosanitari, ai Direttori dei

- Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, al Quota ed alle Associazioni di categoria rappresentative delle strutture sociosanitarie;
- 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta	Il Presidente della Giunta

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Misure provvisorie e urgenti per far fronte alla carenza di personale infermieristico nelle RSA per soggetti non autosufficienti di cui R.R. n. 4/2019.

Visti:

- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.; il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"
- il Decreto del Presidente della Giunta n. 473 del 26/10/2024, avente ad oggetto: "Assegnazione delle deleghe in materia di "Sanità, Benessere Animale, Sport per Tutti".
- la deliberazione di Giunta regionale n. 398 del 31/03/2025 recante: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii..
 Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale";
- Vista la DGR n. 1080 del 29/07/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale al 30/09/2025;

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 00021 del 30/07/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 30/09/2025 in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.

VISTA la legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" che all'art. 3 "Compiti della Regione" prevede:

- 1. La Regione con appositi regolamenti:
 - a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;
 - b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.
- 2. Con atto deliberativo la Giunta regionale:
 - a) approva i modelli per la richiesta di autorizzazione e di accreditamento;
 - b) adotta atti di indirizzo cui i comuni devono attenersi nell'esercizio delle funzioni agli stessi delegate dalla presente legge;
 - c) stabilisce procedure e modalità operative per l'autorizzazione e l'accreditamento;
 - d) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 2;
 - e) determina il corrispettivo delle prestazioni per gli accreditati/contrattualizzati, da remunerare sempre nel limite del volume massimo di prestazioni, nel rispetto delle condizioni minime previste dalla contrattazione collettiva di settore.
- 3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
 - a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;
 - a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;
 - c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)."

VISTO l'articolo 30 "Assistenza Sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti" del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza nel quale è previsto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone non autosufficienti trattamenti

estensivi di cura e recupero funzionale trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale definendo anche le quote a carico del SSN.

VISTO il Documento "Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali" della Commissione Nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza del 2007 con cui vengono proposti standard tarati sul fabbisogno assistenziale stimato delle singole tipologie di prestazioni (codici di attività) e sulla base delle rilevazioni effettuate utilizzando strumenti di analisi del case-mix

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento— Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

Il Regolamento Regionale n. 4 del 2019 definisce i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per soggetti non autosufficienti, oltre a stabilire il fabbisogno dei posti disponibili sia ai fini dell'autorizzazione che ai fini dell'accreditamento.

Con DGR n. 1512 del 10 settembre 2020 sono state approvate le tariffe regionali per le prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti e disabili. In caso di prestazioni acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali sono state, inoltre, determinate le quote a carico del Sistema Sanitario Regionale.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 11 luglio 2022 sono stati approvati gli schemi tipo di accordo contrattuale da utilizzarsi da parte delle AA.SS.LL. per l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RSA e Centri diurni di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019.

TENUTO CONTO che al fine di concludere la fase di riorganizzazione del settore sociosanitario di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 è necessario procedere:

- ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. "La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti."
- ai sensi dell'art. 21, comma 2 LR n. 9/2017 e s.m.i. "La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate."

TENUTO CONTO che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto: "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e

razionalizzazione della spesa" si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024, anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata.

Con DGR n. 412/2023 al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla:

- h) riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:
 - 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;
 - 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 527 del 16/04/2025 avente a oggetto: "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2025. Disposizioni per le Dimissioni Protette e per i Centri diurni" con la quale è stato determinato il Fondo invalicabile di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019, valevole per l'anno 2025.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 961 del 07/07/2025, ad oggetto "DGR n. 527 del 16 aprile 2025 – Procedure operative per Dimissione Protetta Ospedaliera nelle RSA RR n. 4/2019 e misure ulteriori per gli accessi ai Centri diurni di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 – Indirizzi operativi per le RSA pubbliche" – che ha fornito gli opportuni chiarimenti e indirizzi operativi in merito alle novità introdotte dalla DGR n. 527/2025 e alla sottoscrizione degli addendum contrattuali.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1003 del 15/07/2025, recante "Approvazione schema di regolamento avente ad oggetto: 'Modifica Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 e Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5".

Atteso che nel corso dei diversi incontri tenutisi con le Associazioni di categoria delle Rsa non autosufficienti alla presenza del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e del Vicepresidente e Assessore alla Sanità, Benessere Animale e Sport per Tutti, è stata evidenziata la crescente difficoltà, da parte dei gestori delle RSA non autosufficienti, nel reperire e mantenere personale infermieristico all'interno della propria dotazione organica a causa dell'aumento della domanda da parte delle Aziende Sanitarie e ospedaliere .

Nello specifico, il R.R. n. 4 del 2019 prevede il seguente standard minimo infermieristico riferito all'attività assistenziale di n. 1 nucleo da 20 pl:

- Art 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo A per persone anziane
- > 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo B per persone affette da demenza

Infermiere professionale n. 3 unità (...) "Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura."

> 7.3.3 Requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

Infermiere professionale n. 2 unità (...) Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura.

> 7.3.4 Requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Infermiere professionale n. 1,5 unità (...) Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura.

Dal confronto dello standard organizzativo previsto della normativa regionale pugliese con quello delle altre regioni e tenendo conto della normativa nazionale, è emerso che il numero di infermieri richiesti per nucleo in Puglia è in linea con quanto previsto in altre realtà regionali. In altre parole, in linea generale, la Puglia è in grado di assicurare un'intensità assistenziale infermieristica, intesa in termini di numero di unità impiegate, pari a quella delle altre regioni.

Ciò detto, sebbene a livello normativo, non sussistano elementi tali da giustificare una riduzione permanente dello standard organizzativo, il problema della carenza di personale infermieristico è ampiamente dibattuto a livello nazionale, tanto che diverse amministrazioni regionali stanno cercando di affrontarlo con l'adozione di misure specifiche.

Questa difficoltà, come anticipato, è stata anche formalizzata alla Regione da parte delle Associazioni di settore che hanno ribadito la problematica nel corso delle riunioni periodiche, lamentando la crescente difficoltà delle RSA a reclutare infermieri e, di conseguenza, a rispettare lo standard normativo testé richiamato.

Va inoltre evidenziato che le predette Associazioni hanno rappresentato che la causa della perdita del requisito organizzativo da parte delle strutture risiede proprio nelle dimissioni del personale infermieristico, spesso attratto da opportunità di occupazione nel settore pubblico nonostante le strutture stesse dichiarino di riconoscere trattamenti economici incentivanti rispetto al compenso annuale lordo previsto dalla Delibera n. 1512/2020 di determinazione delle tariffe di riferimento regionale.

Questo tema sarà oggetto di uno studio approfondito che analizzerà in dettaglio le cause che influenzano la scarsa attrattività delle RSA per il personale infermieristico, soprattutto in confronto ad altri contesti lavorativi, in particolare il settore pubblico.

Tra i vari fattori da esaminare, sarà fondamentale un'analisi dettagliata dell'aspetto economico, con l'obiettivo di valutare se le attuali condizioni retributive siano davvero adeguate a riconoscere il valore e l'impegno richiesti agli infermieri in questo specifico ambito di cura.

A tal fine, sarà avviato un confronto con l'Ordine degli Infermieri e con altri attori istituzionali e del settore, per acquisire una visione completa e mirata, e per identificare possibili misure correttive di carattere strutturale, finalizzate a rafforzare in modo duraturo l'attrattività del comparto.

Alla luce delle predette considerazioni si propone, fino al 31 dicembre 2025, di consentire alle RSA per non autosufficienti, autorizzate all'esercizio o autorizzate all'esercizio e accreditate, di sostituire le unità di infermiere dimissionario con figure di OSS in numero tale da rispettare il rapporto di conversione già definito con D.G.R. n. 1512/2020, e, comunque, entro i limiti del 50% dello standard personale infermieristico previsto dalla normativa attualmente vigente.

È importante sottolineare che questa misura non costituisce una modifica permanente della regolamentazione ma ha carattere straordinario e transitorio, valido esclusivamente fino al 31 dicembre 2025.

Pertanto, le strutture che non rientrano nell'ambito di applicazione della predetta misura continueranno a mantenere gli standard di personale previsti dall'apposito R.R. n. 4/2019.

PROCEDURE APPLICATIVE DELLA MISURA TEMPORANEA DI RIDUZIONE DELLO STANDARD INFERMIERISTICO NELLE RSA NON AUTOSUFFICIENTI

1. Oggetto della misura

La Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. c) stabilisce procedure e modalità operative per l'autorizzazione e l'accreditamento. Pertanto, con il presente provvedimento la Giunta regionale disciplina le procedure e le modalità operative per mantenere, in via transitoria e straordinaria, l'autorizzazione e l'accreditamento trovandosi la RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 in situazione di carenza del requisito organizzativo degli infermieri.

La presente misura, in via provvisoria e straordinaria, consente, dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2025, alle RSA non autosufficienti, autorizzate all'esercizio o autorizzate all'esercizio e accreditate, di sostituire le unità di infermiere dimissionario con figure di OSS in numero tale da rispettare il rapporto di conversione già definito con D.G.R. n. 1512/2020, e, comunque, entro i limiti del 50% dello standard organizzativo infermieristico previsto dalla normativa attualmente vigente (R.R. n. 4 del 2019), potendo mantenere l'autorizzazione all'esercizio o l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento senza incorrere nella revoca dello status di soggetto autorizzato e/o accreditato per carenza di requisiti organizzativi ai sensi degli artt. 14 e 26 della L.R. n. 9/2017.

Per standard organizzativo si intende quello indicato nelle tabelle riportate negli articoli 7.3.1, 7.3.2,7.3.3. e 7.3.4, fatta eccezione per l'infermiere assegnato al turno notturno, il cui servizio non è oggetto di deroga e deve pertanto essere garantito.

Al fine di non incidere sulla tariffa e mantenere una adeguata assistenza alle persone non autosufficienti, le RSA non autosufficienti, autorizzate all'esercizio o autorizzate all'esercizio e accreditate, potranno sostituire, fino al 31 dicembre 2025, il personale infermieristico dimissionario previsto dal predetto requisito organizzativo con personale OSS, applicando un rapporto di conversione pari a 1:1,1 (1 infermiere con 38 ore settimanali = 1,1 OSS con 42 ore settimanali), secondo quanto già previsto dalla D.G.R. n. 1512/2020.

Resta fermo l'obbligo, già stabilito dai regolamenti regionali, di garantire la presenza di almeno un infermiere in possesso di attestato BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura, figura che non è oggetto di deroga.

Per situazioni in cui il numero di infermieri da sostituire sia inferiore all'unità intera, dovrà comunque essere rispettato il medesimo rapporto di conversione in forma proporzionale.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui siano previste in organico n. 3 unità infermieristiche, e fosse necessario sostituirne il 50% con OSS, sarà obbligatorio garantire almeno 1,5 infermieri in servizio. La restante quota (1,5 unità) potrà essere convertita in OSS secondo il rapporto 1:1,1. Di conseguenza, 1,5 infermieri corrisponderanno a 1,65 OO.SS.SS.

Tale criterio proporzionale dovrà essere applicato in tutti i casi in cui il numero di unità infermieristiche da convertire non sia intero, al fine di garantire coerenza nell'applicazione della misura e adeguata copertura assistenziale.

2. Decorrenza e durata

La misura ha decorrenza dalla data di adozione della delibera regionale che la introduce ed è valida fino al 31 dicembre 2025.

Non sono ammesse applicazioni retroattive della misura, per cui, qualora si accerti la carenza di unità di personale infermieristico pregressa, sarà avviato nei confronti della struttura inadempiente il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 14 della LR 9 del 2017, oltre al recupero della tariffa indebitamente ricevuta.

La struttura può avvalersi della riduzione fino al 50% dello standard infermieristico solo al ricorrere delle seguenti condizioni cumulative:

- a) Strutture autorizzate all'esercizio o autorizzate all'esercizio accreditate ai sensi della L.R. n.
 9/2017 e ss.mm.ii. (non è ammessa la misura nei confronti delle strutture il cui procedimento di verifica dei requisiti per la conferma del titolo sia ancora in corso);
- b) La riduzione è ammessa esclusivamente in caso di dimissioni volontarie da parte del personale infermieristico successive alla data della adozione della delibera. Non è ammessa in caso di licenziamento da parte della struttura, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o qualsiasi altra causa di interruzione del rapporto di lavoro riconducibile, anche indirettamente, alla volontà o iniziativa della struttura.

Tutte le condotte tese alla strumentalizzazione della misura, adottate con l'unico scopo di beneficiare indebitamente della deroga, saranno sanzionate con il procedimento di cui all'art. 14 della LR 9 del 2017.

Qualora la struttura riesca a reperire la/le unità infermieristica/che mancante/i, è tenuta a informare del ripristino dello standard assistenziale pieno la Sezione regionale e la ASL competente tramite mera comunicazione formale..

Si precisa, infine, che il personale OSS utilizzato in sostituzione dell'infermiere deve essere aggiuntivo rispetto allo standard regolamentare previsto per altri nuclei o setting assistenziali.

3. Presentazione della comunicazione

Secondo l'art. 3 comma 2 lett. a) della legge regionale n. 9/2017 e s.m.i. la Giunta regionale approva i modelli per la richiesta di autorizzazione e di accreditamento. Pertanto, in tale fattispecie trattandosi di misura, in via provvisoria e straordinaria, che permette alle strutture già autorizzate all'esercizio o autorizzate all'esercizio ed accreditate di mantenere lo status di soggetto autorizzato e/o accreditato senza incorrere in avvio di procedimenti di revoca dei provvedimenti ampliativi della propria sfera giuridica, la Giunta regionale approva il modello di richiesta di volersi avvalere della misura temporanea di riduzione dello standard infermieristico.

A tal fine la struttura deve trasmettere alla Sezione regionale competente apposita richiesta secondo il MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE da inoltrare all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.puglia.rupar.it inserendo nell'oggetto "DELIBERA REGIONALE N. _____/2025 – [SOCIETÀ TITOLARE DELLA STRUTTURA] MODULO DI COMUNICAZIONE DI APPLICAZIONE DELLA MISURA TEMPORANEA DI RIDUZIONE DELLO STANDARD INFERMIERISTICO NELLE RSA R.R. N. 4 DEL 2019".

La Regione Puglia, tramite gli organi competenti, provvederà a effettuare controlli successivi sull'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dalle strutture che si sono avvalse della misura.

In particolare, sarà verificato:

- Il rispetto delle condizioni previste dalla presente misura;
- La veridicità di quanto dichiarato nel modello di autocertificazione;
- La corretta applicazione della riduzione dello standard infermieristico nei limiti previsti dal presente provvedimento.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, emerga il mancato rispetto dei requisiti richiesti o la non veridicità della documentazione fornita, la società titolare della RSA decadrà dal beneficio della misura di cui al presente provvedimento con l'attivazione delle misure sanzionatorie di cui al DPR 445/2000 e LR n. 9/2017.

4. Indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali su trattamento tariffario e accordi contrattuali

Alle strutture che si avvalgono della presente misura sono applicate le medesime tariffe di cui alla precedente D.G.R. n. 1512/2020 e, pertanto, la misura non impatta sugli accordi contrattuali

sottoscritti dalle Aziende Sanitarie Locali con le società titolari delle RSA non autosufficienti, che restano validi alle condizioni già pattuite.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Esiti Valutazione di impatto di genere:	
L'impatto di genere stimato è: neutro	

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare le procedure e le modalità operative per mantenere, in via transitoria e straordinaria, l'autorizzazione e l'accreditamento delle RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 che si trovano in una situazione di carenza del requisito organizzativo degli infermieri, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett a) e lett c) della LR 9 del 2017, si propone alla Giunta regionale:

- 1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
- di approvare, in via provvisoria e straordinaria, dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2025, la deroga per le RSA per anziani non autosufficienti (ex R.R. n. 4/2019), autorizzate all'esercizio o autorizzate all'esercizio e accreditate, di sostituire la figura dell'infermiere con la figura dell'OSS entro il limite del 50% dello standard minimo di personale infermieristico previsto dalla normativa regionale vigente (R.R. n. 4/2019);
- di approvare l'Allegato B parte integrante del presente provvedimento ad oggetto: MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE "DELIBERA REGIONALE N. ____/2025 - MODULO DI COMUNICAZIONE DI APPLICAZIONE DELLA MISURA TEMPORANEA DI RIDUZIONE DELLO STANDARD INFERMIERISTICO NELLE RSA R.R. N. 4 DEL 2019";
- 4. di confermare le tariffe di cui alla D.G.R. n. 1512/2020 per le strutture che intendano avvalersi della misura transitoria di cui al punto 2);
- 5. di approvare le procedure applicative della misura temporanea di riduzione dello standard infermieristico nelle RSA disciplinate dal documento istruttorio;

- 6. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali, ai Direttori di Area Sociosanitaria, ai Direttori dei Distretti Sociosanitari, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, al Quota ed alle Associazioni di categoria rappresentative delle strutture sociosanitarie;
- 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a*) ad *e*) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il FUNZIONARIO E.Q. "Gestione e Monitoraggio Accordi Contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.":

Roberto PASSARELLI

Il FUNZIONARIO E.Q. "Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli ambiti territoriali Brindisi-Lecce-Taranto"

Francesca VANTAGGIATO

Il DIRIGENTE di Servizio "Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria"

Elena MEMEO

Il DIRIGENTE di Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro NICASTRO

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R..

Il DIRETTORE di Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale":

Vito MONTANARO

L' Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Raffaele PIEMONTESE

PARERE TECNICO

Vista la legge regionale 2 maggio 2017, n. 9;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

<u>Visto</u> il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., art. 2, co. 1 che attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;

Tenuto conto del problema della carenza di personale infermieristico, ampiamente dibattuto a livello nazionale, nonché delle difficoltà manifestate dalle associazioni di categoria nel corso delle riunioni periodiche tenutesi presso il Dipartimento Salute, le quali hanno lamentato la crescente difficoltà delle RSA nel reclutare personale infermieristico e, di conseguenza, nel rispettare lo standard organizzativo regolamentare previsto, si propone di consentire, in via provvisoria e straordinaria, dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2025, la deroga per le RSA per anziani non autosufficienti (ex R.R. n. 4/2019), autorizzate all'esercizio o autorizzate all'esercizio e accreditate, di sostituire la figura dell'infermiere con la figura dell'OSS entro il limite del 50% dello standard minimo di personale infermieristico previsto dalla normativa regionale vigente (R.R. n. 4/2019);

La soluzione proposta non ha impatti in termini tariffari, pertanto il regime tariffario applicato resta quello di cui alla precedente D.G.R. n. 1512/2020. Non impattando sulle tariffe di riferimento regionali per la remunerazione dei ricoveri in RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019, la soluzione proposta non incide sulle relative ed eventuali quote a carico del Fondo Sanitario Regionale, in quanto resta invariato il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le RSA di cui alla DGR n. 527 del 16 aprile 2025.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LA	PRESENTE	PROPOSTA	DI D	DELIBERAZIONE	NON	COMPORTA	IMPLICAZIONI	DI	NATURA
FIN	ANZIARIA SI	UL FONDO S <i>F</i>	ANITAF	RIO REGIONALE	:	SI NO X]		
							DELLA SEZIONE auro Nicastro	PRO	PONENTE

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

DELIBERA REGIONALE N. ____/2025 - MODULO DI COMUNICAZIONE DI APPLICAZIONE DELLA MISURA TEMPORANEA DI RIDUZIONE DELLO STANDARD INFERMIERISTICO NELLE RSA R.R. N. 4 DEL 2019.

(Da compilarsi a cura della RSA richiedente)

1. DAT •	I DELLA STRUTTURA Titolare:	RUTTURA					
•	Denominazione struttura:	_					
•	Indirizzo:						
•	Comune:	_ CAP:	Provincia:	_			
•	Legale rappresentante:			_			
•	Provvedimento di autorizzazione accreditamento:		o autorizzazione	all'esercizio	е		
chiede relative n. unit ore set Per de	uttura sopra indicata, in riferimento al di poter applicare la misura temporaro al personale infermieristico, sostitueno à/ore sett di OO.SS.SS, rispettando timanali), in alternativa a n. 1 infermiere biti orari inferiori all'unità andrà rispetta	nea di riduzione do n. unità/ore se o il rapporto di co e (38 ore settima oto il rapporto di d	del 50% dello standa ettdi personale onversione che preve nali).	ard organizzati infermieristico de n. 1,1 OSS (ivo in		
	ottoscritto/a		, ir	n qualità di lega	ale		
artt. 4	sentante della struttura sopra indicata, 6 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. consar t. 76 in caso di dichiarazioni false e men che la riduzione del personale infermie	pevole delle sanz Idaci:	cioni penali e ammin	istrative previs	_		
•	che la riduzione non è riconducibile risoluzione consensuale del rapporto rapporto di lavoro riconducibile, a sottoscritto;	di lavoro o qua	alsiasi altra causa di	interruzione d	del		
•	che ricorrono tutti i requisiti previst l'applicazione della misura;	ti dalla delibera:	zione regionale n	/2025 p	er		
•	che la documentazione a supporto d	delle predette d	imissioni è conserva	ta agli atti de	lla		

struttura e sarà resa disponibile per eventuali verifiche da parte degli organi competenti;

- che il personale OSS utilizzato in sostituzione dell'infermiere deve essere aggiuntivo rispetto allo standard regolamentare previsto per altri nuclei o setting assistenziali;
- di essere a conoscenza che la Regione effettuerà controlli successivi sulla veridicità di quanto dichiarato.

Luogo e data: Timbro e Firma del Legale Rappresentante
allegare copia del documento di identità in c